

Decisione n. 27 del 6 luglio 2021

OGGETTO: Dott. (OMISSIS) – Comune (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90. (202114858)

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 21/05/2021, acquisita in data 25/05/2021 al protocollo di questo Ufficio n. 941 AC, con la quale il Dott. (OMISSIS) ha chiesto al Difensore Civico Regionale il riesame, ai sensi dell'art. 25 comma 4 della L. 241/90 del rifiuto espresso alla propria istanza di accesso agli atti del 24/03/2021, indirizzata al Comune di (OMISSIS) – Settore Ambiente finalizzata ad acquisire copia della disposizione di servizio del 16.03.2021, prot. n. 25821;

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata dall'istante al Comune (OMISSIS);

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

ACCERTATO CHE sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;

VISTA la nota prot. 36157 del 22.04.2021 (allegata alla richiesta di riesame prodotta dal Dott. (OMISSIS)), con la quale il Settore Ambiente del Comune (OMISSIS) ha ritenuto inaccoglibile la richiesta di accesso agli atti, in quanto la stessa *“risulta priva dei requisiti normativamente richiesti per poter trovare accoglimento, mancando la sussistenza dell’ “interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso” ...;*

VISTA la nota prot. n. 967 AC del 26/05/2021 con la quale, al fine di un corretto e completo inquadramento della questione, questa Difesa Civica ha invitato il Comune (OMISSIS) a controdedurre, nel termine di 30 giorni dalla richiesta;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di 30 giorni;

RILEVATO CHE, nel termine indicato, non è pervenuta alcuna risposta da parte del Comune (OMISSIS);



CONSIDERATO CHE la nota del Comune prot. 36157 del 22.04.2021 non chiarisce nel dettaglio i motivi del diniego, in quanto si limita a comunicare l'assenza di un interesse da parte del richiedente;

CHE, al contrario di quanto affermato dal Comune, l'istante afferma di avere un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione della documentazione di che trattasi, formulando le seguenti osservazioni in merito al diniego:

- *“il sottoscritto vanta una specifica situazione giuridicamente rilevante all'accesso ossia: ha un interesse diretto in quanto il documento contiene informazioni che lo riguardano personalmente in quanto trattasi di una disposizione di servizio per incarichi precedentemente a me affidati;*
- *il sottoscritto ha un interesse attuale in quanto il documento contiene riflessi attuali sulla mia posizione di funzionario tecnico agronomo al quale è stato procurato un demansionamento e dequalificazione a seguito di spostamento ad altro Settore dell'Amministrazione ed attualmente il sottoscritto sta formando opposizione al giudice del lavoro;*
- *il sottoscritto ha un interesse concreto poiché esiste un legame tra l'argomento della disposizione di servizio e il sottoscritto che l'ha richiesto e che serve a tutelare in concreto il mio interesse giuridico;*
- *la richiesta di accesso ha ad oggetto documenti individuati ed individuabili detenuti dall'Amministrazione destinataria dell'istanza, senza che siano rilevabili ipotesi di sottrazione o esclusione dall'accesso*
- *la decisione dell'Amministrazione è carente di motivazione oppure non è giustificato il diniego per le considerazioni sopra esposte;*

VALUTATO - anche alla luce del silenzio dell'Amministrazione alla richiesta di controdeduzioni da parte di questa Difesa Civica – che da un lato le ragioni poste alla base del diniego non sembrano adeguatamente motivate, e che dall'altro l'istante dimostra di avere un interesse diretto, concreto ed attuale all'ostensione della documentazione;

RITENUTO, PERTANTO, CHE sussistono in capo all'istante tutti i presupposti giuridici per l'ostensione della documentazione richiesta;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Dott. (OMISSIS), volta ad ottenere copia della documentazione indicata in premessa, è accolta;

REGIONE
ABRUZZO



Il Difensore Civico

2. la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune (OMISSIS) per la relativa attuazione.

***Il Difensore Civico Regionale
Avv. Giandomato Morra***

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.